



Numero registro generale 24289/2021

Numero sezionale 4979/2022

Numero di raccolta generale 19661/2022

Data pubblicazione 17/06/2022

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO SCODITTI

- Presidente -

Dott. CRISTIANO VALLE

- Rel. Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCIA

- Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA

- Consigliere -

Oggetto

ASSICURAZIONE DANNI  
INCIDENTE STRADALE  
CADUTA - ALLEGAZIONE  
TARDIVA IN APPELLO  
CARENZE DI INTERESSE  
ALL'IMPUGNAZIONE

Ad. 11/05/2022 - CC

R.G.N. 24289/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso n. 24289-2021 proposto da:

(omissis) , domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR,  
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- *ricorrente* -

*contro*

(omissis) S.P.A.;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1557/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA  
CAPUA VETERE, depositata il 03/05/2021;





udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

(omissis) impugna, con atto affidato a tre motivi, la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1557 del 3/05/2021, che ha rigettato l'appello avverso sentenza del Giudice di Pace che aveva disatteso la domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale, proposta dallo stesso (omissis) .

(omissis) S.p.a. è rimasta intimata.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 *bis* cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore di manifesta inammissibilità per tardività dell'impugnazione è stata ritualmente comunicata.

Non consta il deposito di memorie.

L'impugnazione, a differenza di quanto ritenuto nella proposta originaria, è tempestiva in quanto il timbro postale, comprovante la spedizione dell'atto, reca la data del 17/9/2021, e pertanto all'interno del termine di scadenza dei sessanta giorni dal 18/6/2021, data di notifica della sentenza d'appello.

I tre motivi censurano come segue la sentenza.

Il primo mezzo deduce nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 74 disp. att. cod. proc. civ. e afferma che la prova dell'incidente poteva desumersi dalla consulenza tecnica di ufficio.

Il secondo motivo afferma violazione, erronea e (o) falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.





Il terzo e ultimo motivo deduce violazione, erronea e (o) falsa applicazione degli artt. 115 e 116 e 416 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

Il secondo e il terzo mezzo sostengono che doveva essere la compagnia assicuratrice a fornire la prova della non indennizzabilità dell'incidente

Il ricorso è inammissibile.

Ha affermato il Tribunale che l'attore soltanto in appello ha allegato che l'infortunio era stato determinato dalla caduta dalla moto Honda sul quale egli si trovava. Ha quindi rilevato che soltanto «tardivamente» è stato allegato che l'infortunio è stato determinato per caduta dalla moto; inoltre, aggiunge il Tribunale che «a tutto voler concedere» il fatto non è provato.

I tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto il Tribunale, una volta ritenuta la tardività dell'allegazione in appello dell'imputabilità dell'infortunio alla caduta dal motociclo, si è spogliato del potere di decidere la controversia (cd. *potestas iudicandi*), e non poteva, pertanto, decidere nel merito la controversia, per cui per un verso doveva essere impugnata dal (omissis) la ragione del decidere di tardività dell'allegazione delle modalità dell'incidente, il che non risulta essere stato fatto (e per vero l'incidente nei termini asseritamene prospettati non risulta adeguatamente descritto neppure in questa sede, con conseguente verosimile carenza ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) e dall'altra vi è carenza di interesse ad impugnare la statuizione sul merito, secondo la nota nomofilachia di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U. n. n. 03840 del 20/02/2007Rv. 595555 - 01): *«Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile*





*l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata.*», pienamente condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare seguito.

Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese di lite non avendo (omissis) S.p.a. svolto attività difensiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 11 maggio 2022.

Il presidente

Enrico Scoditti

